

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITA'

Aziende sanitarie della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

ELENCO DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE PRIMA PUBBLICAZIONE PER L'ANNO 2024 (INDIVIDUATI DALLE AZIENDE SANITARIE AI SENSI DELL'ART. 63 DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 28.4.22)	
AZIENDE SANITARIE	INCARICHI VACANTI
Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina via G. Sai, 1-3 34128 TRIESTE	8
Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale Via Pozzuolo, 330 33100 UDINE	5
Azienda sanitaria Friuli Occidentale Via della Vecchia Ceramica, 1 33170 PORDENONE	12

NB: Le decorrenze sono state riportate così come da comunicazioni pervenute dalle Aziende sanitarie competenti nella gestione degli incarichi convenzionali.

AVVISO

Si provvede alla pubblicazione dell'elenco degli incarichi vacanti di medici di emergenza sanitaria territoriale relativi alla prima pubblicazione per l'anno 2024, come individuati dalle competenti Aziende sanitarie, da assegnare secondo le procedure previste dall'articolo 63 dell'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale dd. 28.4.22.

1. Requisiti di partecipazione

Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti i medici in possesso dell'apposito attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale di cui all'art. 66 dell'A.C.N.:

1. per trasferimento (art. 63, c. 6, lett. a) dell'ACN): i medici già titolari di un incarico a tempo indeterminato nell'emergenza sanitaria territoriale in un'Azienda della Regione che ha pubblicato gli incarichi vacanti o in un'Azienda di altra Regione, a condizione che risultino titolari rispettivamente da almeno un anno e da almeno due anni dell'incarico dal quale provengono. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento.

Per l'assegnazione di tali incarichi, i medici sono graduati in base all'anzianità di incarico a tempo indeterminato nell'Emergenza Sanitaria Territoriale detratti gli eventuali periodi di sospensione dall'incarico di cui all'art. 22 comma 1 del vigente ACN. In caso di pari posizione, i medici sono graduati nell'ordine della minore età, voto di laurea e infine anzianità di laurea.

I medici già titolari di incarico a tempo indeterminato di Emergenza Sanitaria Territoriale possono partecipare alle procedure per la copertura delle zone carenti solo per trasferimento (art. 63 comma 7 del vigente ACN).

2. i medici inclusi nella graduatoria regionale per i medici di medicina generale valevole per l'anno 2024 (art. 63, c. 6, lett. b) dell'ACN).

Per l'assegnazione di tali incarichi, i medici sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

- a) Punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all'art.19;
- b) Punti 5 a coloro che nell'Azienda nella quale è vacante l'incarico per il quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell'incarico;
- c) Punti 20 ai medici residenti nell'ambito della regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell'incarico.

3. i medici che abbiano conseguito il titolo di formazione specifica in medicina generale, successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l'anno in corso (art. 63, c. 6, lett. c) dell'ACN), autocertificandone il possesso all'atto della presentazione della domanda di assegnazione degli incarichi vacanti.

Tali medici sono graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nel territorio aziendale, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione.

4. i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale (art. 63, c. 6 lett.d) ed e)), limitatamente a quelli che frequentano il corso di formazione nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

medici in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 135/2018, convertito in L. n. 12/2019, in subordine gli iscritti al corso ex art 12 D.L. n. 35/2019, convertito in L. n. 60/2019.

I medici sono graduati, nel rispetto della annualità di frequenza del corso (terza, seconda, prima), a partire dalla data di effettivo inizio dello stesso (N.B. per coloro che hanno iniziato il corso a seguito di scorrimento della graduatoria si intende la data di inizio della frequenza).

In caso di pari anzianità sono graduati secondo la minore età al conseguimento del diploma di laurea, il voto di laurea e l'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i medici residenti nel territorio aziendale, in Regione e da ultimo fuori Regione.

Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporta la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.

5. i medici in servizio presso le strutture di emergenza-urgenza territoriale 118 in possesso dei requisiti di cui all'art.1 commi 272 e 273 della Legge n. 234 del 30.12.2021:

medici in possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale, anche se privi del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale, che siano in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118, che alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero all'1.1.2022, abbiano maturato un'anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi. A determinare il requisito dell'anzianità lavorativa concorrono periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale a tempo determinato.

Si specifica che l'anzianità di servizio come medico di emergenza sanitaria territoriale con incarico convenzionale a tempo determinato, verrà definita sommando, alla data del 1.1.2022, i periodi di incarico a tempo determinato, anche non continuativi, effettuati a decorrere dal 1.1.2012.

In caso di pari posizione i medici sono graduati nell'ordine di minore età, voto di laurea e anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nell'ambito territoriale aziendale, in Regione e fuori Regione.

Le condizioni ed i requisiti devono essere mantenuti fino all'assegnazione degli incarichi.
L'assegnazione degli incarichi seguirà il seguente ordine di assegnazione:

- medici sub 1) per trasferimento;
- medici sub 2) inseriti nella graduatoria regionale valevole per l'anno 2024;
- medici sub 3) che abbiano conseguito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente al 31.1.2023;
- medici sub 4) iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
- medici sub 5) i medici in servizio presso le strutture di emergenza-urgenza territoriale 118 aventi i requisiti di cui all'art.1 commi 272 e 273 della Legge n. 234 del 30.12.2021;

2. Termini e presentazione della domanda

La domanda, ai sensi dell'art. 63, comma 4, dell'ACN, va presentata, **nel termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.** dell'elenco degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale – prima pubblicazione per l'anno 2024, secondo gli schemi di domanda allegati, **esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata** (PEC) personale dell'interessato all'indirizzo PEC **dell'Azienda sanitaria territorialmente competente:**

- asugi@certsanita.fvg.it - Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI)
- asufc@certsanita.fvg.it - Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC)
- asfo.protgen@certsanita.fvg.it - Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO)

Nell'oggetto del messaggio va indicata la dicitura *“domanda incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale prima pubblicazione 2024”*.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di scadenza, la data di spedizione è stabilita e comprovata dalla data di spedizione della comunicazione, come risultante dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della PEC. Il termine ultimo di invio è fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza del presente avviso. La domanda di partecipazione è sottoscritta con firma digitale valida rilasciata da un certificatore accreditato oppure è sottoscritta manualmente, scannerizzata e presentata unitamente alla copia scannerizzata di un documento di identità. Tutte le scansioni sono in formato PDF.

La presentazione delle domande di partecipazione con qualsiasi modalità diversa da quella descritta comporta l'esclusione dal presente procedimento di assegnazione di incarichi vacanti. Non è, pertanto, ritenuto valido e comporta l'esclusione l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria oppure da PEC non personale del candidato, anche se indirizzate alla PEC dell'Azienda sanitaria territorialmente competente.

Alla domanda va applicata una marca da bollo da euro 16,00, debitamente annullata.

La domanda – **a pena di esclusione** – è sottoscritta dal candidato. Sempre **a pena di esclusione alla domanda va allegata copia di un documento di identità** in corso di validità (fronte-retro).

L'Amministrazione competente non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del medico o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici, del sistema informatico o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore

3. Criteri per la compilazione della domanda

1. Il candidato rende le dichiarazioni previste nella domanda come autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni mendaci (art. 75 e 76 del DPR medesimo).
2. L'Amministrazione si riserva di procedere in ogni tempo, anche successivamente all'accettazione dell'incarico, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni e la sussistenza dei requisiti.
3. Ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione le dichiarazioni devono essere complete e riportare gli elementi informativi necessari per l'effettuazione dei relativi controlli. Le domande vanno, quindi, necessariamente

compilate in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti e i candidati sono tenuti a fornire correttamente i dati specificamente richiesti (per es. soggetti pubblici/aziende con denominazione e indirizzo - periodi con data di inizio/fine nella forma gg/mm/aa).

4. In particolare, vanno correttamente rese le dichiarazioni con riferimento alla residenza rilevante ai fini dell'attribuzione del punteggio. La mancata indicazione degli elementi necessari comporta l'impossibilità di valutazione. Qualora i periodi non siano correttamente indicati verranno valutati a partire dall'ultimo giorno utile del mese/anno indicati.
5. Non sono ammesse successive integrazioni delle domande già inviate e/o l'eventuale invio di correlati documenti o allegati in forma separata dalla domanda. Nel caso di invio di più domande si terrà conto soltanto dell'ultima domanda in ordine di arrivo purché pervenuta entro i termini.
6. I medici possono essere ammessi a regolarizzare unicamente eventuali imperfezioni formali nel caso in cui le dichiarazioni presentino irregolarità o omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000.
7. L'eventuale termine fissato per la regolarizzazione ha carattere di perentorietà. Il mancato perfezionamento in tutto o in parte della irregolarità rilevata e/o l'inosservanza del termine perentorio fissato comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente avviso.
8. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente avviso e dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Azienda competente.

4. Graduatoria ed esclusioni predisposte dall'Azienda Sanitaria competente

1. Le graduatorie vengono predisposte **dall'Azienda Sanitaria competente** ai sensi del presente avviso
2. Fatto salvo quanto già specificato, l'**esclusione** dalle procedure di assegnazione di cui al presente avviso ha luogo nei seguenti casi:
 - domanda pervenuta fuori termine utile;
 - carenza di requisiti di partecipazione;
 - domanda inviata con modalità diverse da quelle specificate nel presente avviso ivi compreso l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria o l'utilizzo di PEC non personale del candidato;
 - mancata sottoscrizione autografa della domanda qualora non sia sottoscritta con firma digitale;
 - mancata trasmissione, congiuntamente alla domanda, di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Non sono, altresì, accolte le domande:
 - incomplete delle generalità o dell'indirizzo dei candidati o assolutamente illeggibile.
4. Ai sensi dell'art. 19 comma 9 dell'ACN vigente il medico che **accetta l'incarico** assegnato **dall'Azienda Sanitaria competente non** potrà concorrere all'assegnazione di ulteriori incarichi dello stesso settore in base alla medesima graduatoria regionale per l'anno 2024.
5. Le esclusioni sono comunicate ai candidati mediante pubblicazione del provvedimento di adozione della graduatoria e/o tramite PEC.

5. Procedure di convocazione e di interpello

Ai sensi dell'art. 63, comma 14, dell'ACN vigente, **la data, l'orario e la sede** di convocazione dei candidati è comunicata con un preavviso di 15 giorni da parte dell'Azienda sanitaria competente.

6. Disposizioni finali

- 1.** Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali e alla vigente normativa in materia.
- 2.** Il presente avviso resta comunque soggetto a qualsiasi futura diversa disposizione, anche contrattuale, o provvedimento, anche giurisdizionale, che dovesse eventualmente intervenire successivamente alla sua pubblicazione, per cui l'Amministrazione si riserva l'eventuale revoca/modifica/sospensione delle procedure di cui al presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Azienda competente.